



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, per la finalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Una quota dell'80% dell'importo di cui al comma 1 ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dalla normativa vigente.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre, sono costituiti da

figure professionali e operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla predisposizione della procedura di gara per la realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura e servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - L'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da realizzare ed il relativo programma di finanziamento;
 - L'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del predetto importo, determinato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
 - Il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - Il nominativo ed il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - Le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Art. 4 **Principi di ripartizione dell'incentivo** **all'interno del gruppo di lavoro**

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 **Modulazione del fondo per funzioni tecniche**

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge con le graduazioni di cui agli artt. 10 e 15 del presente regolamento.

Art. 6 **Esclusione dagli incentivi per funzioni tecniche**

1. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi per funzioni le tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016:
gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - a) i lavori in amministrazione diretta;
 - b) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - c) gli appalti di servizi e forniture in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione e quindi gli appalti di importo inferiore a € 500.000,00 o che non rientrano nelle casistiche

- di particolare complessità indicate al paragrafo 10.2 lett. b), c), d) delle Linee guida dell'Anac n. 3 dell'11 ottobre 2017;
- d) tutti i lavori affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti, cioè gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00;
 - e) in genere tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivi;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7
Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

Art. 8
Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli Appalti, per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Volpago del Montello, può essere riconosciuta, su richiesta della SUA, quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del Codice degli Appalti, da liquidare, su specifica richiesta della SUA, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura.

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10
Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 è così graduata in base all'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare:

Importo da	A	Percentuale
	Fino a € 500.000,00	2 %
€ 500.001,00	€ 1.000.000,00	1,8 %
	Oltre € 1.000.001,00	1 %

Art. 11
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo

è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera o del lavoro	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte		
		Responsabile Unico del Procedimento	Soggetti di cui all'art. 4 lettere b), c), d), e), f)	Collaboratori Tecnici e amministrativi
5%	Programmazione della spesa per investimenti	35%	35%	30%
10%	Valutazione preventiva dei progetti	40%	40%	20%
25%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	30%	50%	20%
50%	Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	40%	40%	20%
10%	Collaudo statico e/o collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	40%	40%	20%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposti per l'attribuzione degli incentivi

1. I presupposti per la destinazione e successiva attribuzione degli incentivi in caso di appalti relativi a servizi e forniture sono i seguenti:
 - previsione delle acquisizioni di servizi e forniture nei documenti di programmazione dell'amministrazione;
 - nomina, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del direttore dell'esecuzione; relativamente a tale presupposto gli appalti, ai sensi delle Linee guida dell'Anac n. 3 dell'11 ottobre 2017, devono avere ad oggetto:
 - a) forniture e servizi di importo superiore a € 500.000,00;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto di funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d), interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Art. 14

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importo da	A	Percentuale
0	€ 500.000,00*	2%
€ 500.001,00	€ 1.000.000,00	1,8 %
Oltre € 1.000.001,00		1 %

* Per i casi previsti dall'art. 13, comma 1, lett. b), c), d)

Art. 16

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte		
		Responsabile Unico del Procedimento	Soggetti di cui all'art. 4 lettere b), c), d), e), f)	Collaboratori Tecnici e amministrativi
5%	Programmazione della spesa per investimenti	35%	35%	30%
10%	Valutazione preventiva dei progetti	40%	40%	20%
25%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	30%	50%	20%
50%	Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	40%	40%	20%
10%	Collaudo statico e/o collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	40%	40%	20%

CAPO IV Norme Comuni

Art. 17

Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del settore.

Art. 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

- 1 I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. L'incentivo è ridotto in relazione all'incremento dei tempi e/o dei costi previsti rispettivamente dal cronoprogramma e dal quadro economico, per variazioni ascrivibili all'attività dei dipendenti interessati, secondo i seguenti criteri:

Incrementi tempo			Incrementi costo		
+50%	Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma	-50%	0-10%	Rispetto al costo aggiudicato dell'appalto al netto del ribasso	---
+100%		-80%	11-50%		-50%
			Oltre 50%		-100%

2. Ai fini dei calcoli della riduzione dell'incentivo di cui al comma precedente, non sono computati nel termine di esecuzione delle opere o lavori, servizi e forniture, i tempi ed i costi conseguenti alle modifiche di cui al comma 1 degli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 50/2016.
3. Qualora l'intervento non giunga a termine per cause non imputabili all'Ente, i soggetti individuati nelle attività completate hanno diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate.

Art. 20

Principi in materia di valutazione e obbligo di astensione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario dal Responsabile del servizio competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati ed in particolare:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Nel caso in cui il Responsabile del servizio che ha effettuato la procedura di appalto coincida con uno dei soggetti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990. A tal fine i provvedimenti che comportano liquidazioni di quote di fondo anche a favore del medesimo dovranno essere sottoscritti dal Responsabile del servizio che, ai sensi del decreto di conferimento dell'incarico, lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 21

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 22

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Responsabile del servizio determinare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dai vari soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 23

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla dal responsabile del servizio.

Art. 24

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per cause non imputabili all'Ente.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma entro l'anno successivo a quello di riferimento. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte successivamente alla redazione e approvazione, ove ricorrenti, dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

Art. 25

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 26
Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 27
Informazione alle rappresentanze sindacali

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.